

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele
Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser

Dr. Matthias Sepp

Circolare

| | |
|----------------|---|
| numero: | 79i |
| del: | 2015-12-16 |
| autore: | Dott. Alfredo Molinari Dr. Peter Winkler |

A tutti i nostri clienti

Trattamento fiscale di omaggi natalizi e di pranzi/buffet/cene di Natale

Come ogni anno, nel periodo dell'Avvento, molti imprenditori e lavoratori autonomi si interrogano sul trattamento fiscale degli omaggi di beni e dei pranzi/buffet/cene natalizie a favore dei collaboratori e dei clienti e di altri gruppi di interesse.

Nel caso dei regali natalizi, intesi come omaggi di beni e non quindi come pranzi/buffet/cene natalizie, è necessario distinguere se trattasi di beni di produzione o commercializzazione propria ovvero di merce non oggetto della propria attività.

Considerato che le novità introdotte dal c.d. "Decreto Internazionalizzazione"¹ decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 07/10/2015² (ossia dal 2016 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare), il trattamento fiscale ai fini IVA, IRPEF/IRES ed IRAP delle operazioni in esame non presenta rilevanti novità rispetto al passato.

1 Regali ai clienti

1.1 Beni acquisiti esternamente (beni non oggetto della propria attività)

1.1.1 Imposte sui redditi

I costi per l'acquisto di regali di Natale ai clienti rappresentano delle spese di rappresentanza sia per gli imprenditori che per i lavoratori autonomi.

Per gli imprenditori le spese di rappresentanza³ sono deducibili solo in misura percentuale sui ricavi derivanti dall'attività tipica dell'impresa, e precisamente in misura pari al: 1,3% dei ricavi/proventi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro, 0,5 % da 10 a 50 milioni di euro, 0,1 % oltre i 50 milioni di euro⁴.

Sono in ogni caso interamente deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00⁵, al lordo dell'Iva indetraibile che si dirà di seguito.

Per i lavoratori autonomi le spese di rappresentanza⁶ possono essere dedotte sino ad un

1 Art. 9 del D.Lgs. 14/09/2015 n. 147, "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese"

2 Art. 9, comma 3, del D.Lgs. 147/2015

3 Art. 108, comma 2, DPR 917/86

4 Tali percentuali sono previste dal DM 19/11/2008, dove si specifica pure quali siano le spese di rappresentanza. Tale decreto è stato emanato dopo che l'art. 1 comma 33, lettera p), Legge 244/2007 ha modificato l'art. 108, comma 2, DPR 917/86

5 Art. 108, comma 2, ultimo periodo, DPR 917/86 e art. 1, comma 4, DM 19/11/2008

6 Art. 54, comma 5, DPR 917/86

massimale dell'1 % dei compensi incassati nel periodo d'imposta.

1.1.2 Imposta sul valore aggiunto (Iva)

L'Iva pagata sia dagli imprenditori che dai lavoratori autonomi per l'acquisto di regali natalizi a favore di clienti è **indetraibile**, in quanto trattasi appunto di spese di rappresentanza⁷. Tale principio trova però **un'eccezione** nel caso di regali con costo unitario di acquisto non superiore a € 50,00 (a partire dal 13 dicembre 2014. In precedenza tale limite era di € 25,82)⁸, per i quali l'Iva risulta detraibile.

Ciò vale anche se l'omaggio è rappresentato da alimenti e bevande⁹, per l'acquisto dei quali in generale è prevista l'indetraibilità dell'Iva¹⁰.

In presenza di pacchi e confezioni da regalo ciò che va considerato è il costo dell'intera confezione. Perciò è indetraibile l'Iva relativa all'acquisto di un cesto regalo di costo superiore a € 50,00, anche se composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.

Dal lato della cessione dei regali di Natale, essa non è una vendita bensì una cessione gratuita. Le cessioni gratuite costituiscono comunque di norma cessioni di beni e come tali scontano l'imposta¹¹ ma anche in questo caso c'è un'importante eccezione che riguarda proprio i beni acquistati **dall'impresa** ad un costo non superiore a € 50,00 (a partire dal 13 dicembre 2014 - in precedenza tale limite era di € 25,82)¹²: pur essendo tale Iva detraibile, al pari delle cessioni gratuite di beni per i quali non sia stata operata al momento dell'acquisto la detrazione dell'Iva (appunto beni di costo unitario di acquisto superiore a € 50,00)¹³, non scontano l'imposta.

Per questi motivi per l'imprenditore la cessione del regalo natalizio è sempre irrilevante ai fini Iva (fuori campo Iva).

Per il lavoratore autonomo che consegna l'omaggio al cliente invece la cessione è fuori campo Iva solo nel caso di beni di valore unitario superiore a € 50,00, per i quali l'Iva relativa all'acquisto è come visto sopra indetraibile, mentre nel caso di cessione di beni di valore unitario inferiore a € 50,00, escludendo la norma solo i beni acquistati **dall'impresa**, essa è imponible Iva, a meno che il lavoratore autonomo non decida di non detrarre l'Iva sull'acquisto e quindi, per quanto detto prima, non deve assoggettare ad Iva la successiva cessione gratuita.

1.2 Beni di produzione o commercializzazione propria (beni oggetto dell'attività)

1.2.1 Imposte sui redditi

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame destinati ai clienti rientrano tra le spese di rappresentanza. Infatti ai fini reddituali non c'è distinzione tra beni oggetto e non oggetto dell'attività di impresa e pertanto ai fini reddituali valgono le stesse regole illustrate al paragrafo 1.1.1.

Tale distinzione ha rilevanza ai fini Iva per l'imponibilità o meno nel caso di cessioni gratuite di beni con costo unitario fino a € 50,00.

1.2.2 Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Dal lato dell'acquisto del bene, l'impresa, essendo il bene oggetto della propria attività, può optare se considerarlo spesa di rappresentanza oppure no. Nel caso non lo consideri come spesa di rappresentanza l'Iva a credito è detraibile a prescindere dall'importo, mentre se lo considera come spesa di rappresentanza vale il ragionamento di cui al paragrafo 1.1.2, ossia l'Iva a

7 Art. 19 bis 1, lettera h) DPR 633/72

8 Ex art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, decreto rubricato "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", in G.U. 28/11/2014 n. 277

9 Circolare del Ministero delle Finanze n. 54/E dd. 19.6.2002 Punto 16.6. Si applica l'art. 19 bis 1, lettera h) e non lettera f) DPR 633/72

10 Art. 19 bis 1, lettera f) DPR 633/72

11 Art. 2, comma 2, n. 4, DPR 633/72

12 Ex art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, decreto rubricato "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata", in G.U. 28/11/2014 n. 277

13 Art. 2, comma 2, n. 4, DPR 633/72

credito è detraibile solo per i beni di costo unitario di acquisto non superiore a € 50,00.

Dal lato della cessione, per i regali ai clienti ricadenti nell'ambito dei beni di produzione o commercializzazione propria non vale l'eccezione di non imponibilità¹⁴ per le cessioni gratuite di beni con costo unitario fino a € 50,00, eccezione che vale appunto solo per i beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa. Questo significa che qui vale la regola generale ossia se l'impresa sceglie di detrarsi l'Iva sugli acquisti (cosa normale nel caso di beni oggetto della propria attività) la conseguente cessione, seppur gratuita, sconta l'imposta. L'Iva, ai sensi della legge comunitaria, va conteggiata sul prezzo di acquisto o in mancanza dal costo di beni simili¹⁵, e va quindi emessa una fattura.

Solo se non è stata detratta l'Iva sugli acquisti, la successiva cessione gratuita è esclusa da Iva e non va quindi emessa fattura.

Nel caso però di cessioni gratuite la rivalsa dell'Iva non è obbligatoria¹⁶. Generalmente in relazione agli omaggi la rivalsa non viene operata. L'Iva rimane perciò un costo indeducibile¹⁷ a carico del cedente. Se non viene effettuata la rivalsa l'impresa cedente può scegliere di:

- emettere una fattura con applicazione dell'Iva, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell'IVA ex art. 18, DPR n. 633/72”;
- emettere un'autofattura in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni come sopra individuato (prezzo di acquisto o di costo), dell'aliquota e della relativa imposta, specificando che trattasi di “autofattura per omaggi”. La stessa può essere singola per ciascuna cessione (“autofattura immediata”) oppure globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese (“autofattura differita”). L'emissione del ddt, necessaria per avvalersi della fatturazione o autofatturazione differita, è comunque consigliabile, anche qualora venga emessa l'autofattura immediata, al fine di identificare il destinatario e provare l'inerenza del costo con l'attività dell'impresa;
- tenere un apposito registro degli omaggi, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

2 Regali ai collaboratori/dipendenti

2.1 Beni acquisiti esternamente (beni non oggetto della propria attività)

2.1.1 Imposte sui redditi

L'acquisto di regali di Natale per i propri collaboratori rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro sostenuta in natura a titolo di liberalità a favore dei dipendenti ed è pertanto deducibile sia per un imprenditore che per un lavoratore autonomo¹⁸.

Dal punto di vista dell'imponibilità in capo al dipendente che riceve l'omaggio, mentre l'omaggio in denaro concorre sempre alla formazione del reddito del dipendente a prescindere dall'ammontare, nel caso di omaggi in natura (sono considerati in natura anche i buoni acquisto di cui si dirà al paragrafo 6) concorrono alla formazione del reddito del dipendente solo se nel periodo di imposta il loro valore è superiore a € 258,23¹⁹.

2.1.2 Imposta sul valore aggiunto (Iva)

L'Amministrazione Finanziaria ha confermato²⁰ che la cessione/erogazione gratuita di un

14 Prevista dall'art. 2, comma 2, n. 4, DPR 633/72

15 Art. 13 DPR 633/72 e Circolare 34/E/2009 § 5.4

16 Art. 18, comma 3, DPR 633/72

17 Art. 99, comma 1, DPR 917/86

18 Art. 95, comma 1, DPR 917/86

19 Art. 51, comma 3, DPR 917/86

20 Circolare 34/E/2009

bene/servizio a favore dei dipendenti, non può essere considerata spesa di rappresentanza in quanto priva del requisito di sostenimento per finalità promozionali.

Di conseguenza, l'Iva relativa ai beni destinati ai dipendenti è da considerare indetraibile per mancanza di inerenza con l'esercizio dell'impresa, arte o professione²¹, a prescindere dal costo. Tale indetraibilità determina l'esclusione da Iva della successiva cessione gratuita²².

2.2 Beni di produzione o commercializzazione propria (beni oggetto dell'attività)

2.2.1 Imposte sui redditi

Anche in questo caso, il costo dei beni da omaggiare ai dipendenti rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro deducibile. Vale il ragionamento effettuato al paragrafo 2.1.1.

2.2.2 Imposta sul valore aggiunto (Iva)

Nel caso di regali ricadenti nella ambito dei beni di produzione o commercializzazione propria, al datore di lavoro è consentita la detrazione dell'Iva relativa a tali omaggi, che non configurano spese di rappresentanza.

La cessione gratuita va quindi assoggettata ad Iva²³, senza comunque obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari²⁴.

Analogamente a quanto sopra esposto per gli omaggi ai clienti, all'atto dell'acquisto il datore di lavoro può scegliere di non detrarre l'Iva relativa a detti beni, al fine di non assoggettare ad Iva la relativa cessione gratuita.

3 IRAP

3.1 Imprenditori

Per il trattamento ai fini IRAP dei costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad omaggio non c'è la differenza fra beni oggetto dell'attività e beni non oggetto dell'attività. Bisogna invece distinguere se sono destinati ai clienti oppure ai dipendenti.

Se sono destinati ad omaggio per i clienti il trattamento è differenziato a seconda del metodo ("da bilancio" o "fiscale") utilizzato.

Nel caso di metodo da bilancio²⁵ (soggetti IRES, ditte individuali/società di persone che hanno esercitato l'opzione) le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico e quindi risultano interamente deducibili ai fini IRAP.

Nel caso invece di metodo fiscale²⁶ (soggetti IRPEF) le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e quindi risultano indeducibili ai fini IRAP.

Come accennato, le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nei "costi del personale". Tale categoria di costi²⁷ non concorre alla formazione della base imponibile IRAP, anche nel caso in cui gli stessi siano contabilizzati in voci diverse dalla B.9 del Conto economico.

Pertanto, le spese in esame sono indeducibili ai fini IRAP indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (Srl, Spa, Snc, ditta individuale, ecc.).

21 Art. 19, comma 1, DPR 633/72

22 Art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72

23 Art. 2, comma 2, n. 4, DPR 633/72

24 Art. 18, comma 3, DPR 633/72

25 Art. 5, D.Lgs. 446/97

26 Art. 5 bis, D.Lgs. 446/97

27 Artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. 446/97

3.2 Lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi determinano la base imponibile IRAP²⁸ quale “*differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti all’attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi*”.

Da ciò consegue che i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ai clienti sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, mentre i costi sostenuti da un lavoratore autonomo per l’acquisto di beni non oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i dipendenti sono indeducibili ai fini IRAP.

4 Regali natalizi e bolle di accompagnamento

Per il trasporto di regali è obbligatoria l’emissione di bolla di accompagnamento se non avviene l’immediata fatturazione, sebbene sulla bolla sia da annotare la dicitura “omaggio”²⁹.

La bolla è altresì necessaria, per avere prova della consegna e dell’inerenza della spesa all’attività di impresa.

5 Pranzi/buffet/cene di Natale

Per i pranzi/buffet/cene di Natale va osservato che si tratta di **prestazioni gratuite di servizi** e non di cessioni di beni.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare **spese di rappresentanza a meno che all’evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa**.

Da ciò consegue che la spesa sostenuta per il banchetto di Natale organizzata dal datore di lavoro **esclusivamente per i propri dipendenti** non può essere considerata “di rappresentanza”. Tuttavia l’Agenzia non chiarisce come vada in tal caso qualificata tale spesa. Si ritiene che la stessa costituisca una liberalità a favore dei dipendenti e quindi:

- il costo è deducibile ai fini Irpef/Ires nel limite:
 - del 75% della spesa sostenuta, così come previsto per le spese di albergo e ristorante;
 - del 5% dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi³⁰;
- l’IVA è indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che, come sopra evidenziato con riferimento agli omaggi non oggetto dell’attività (paragrafo 2.1.2), non possiede il requisito dell’inerenza con l’esercizio dell’impresa;
- ai fini IRAP, si ritiene che il costo sia deducibile per i soggetti che applicano il c.d. “metodo da bilancio” e indeducibile per coloro che determinano l’IRAP con il c.d. “metodo fiscale”.

Nel caso ci siano invece anche/con soggetti terzi rispetto all’impresa (clienti, istituzioni, ecc.), la stessa rientra tra quelle “di rappresentanza” con la conseguenza che:

- il 75% della spesa sostenuta è deducibile nel limite dell’ammontare massimo deducibile nell’anno, ossia in proporzione (1,3% - 0,5% - 0,1%) ai ricavi/proventi della gestione caratteri-

28 Art. 8, comma 1, D.Lgs. 446/97

29 Circolare Ministero delle Finanze n. 193 dd. 23.07.1998

30 Art. 100, comma 1, DPR 917/86

stica;

- la relativa IVA è indetraibile.

6 I buoni acquisto

Negli ultimi anni si è registrata, tra gli operatori, una certa diffusione della pratica di regalare buoni acquisto da utilizzare in un determinato punto vendita o gruppo di negozi convenzionati.

Il trattamento Iva di tali operazioni è stato esaminato dall’Agenzia delle Entrate³¹ che specificato che *“i buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato ... un documento che consente l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione”*.

Da tale natura dei buoni deriva che *“la circolazione del buono medesimo non comporta anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini IVA”*.

In generale, quindi, **le cessioni aventi ad oggetto un “buono acquisto o regalo”** sono da considerarsi **fuori campo IVA**³², in base al quale non costituiscono cessioni di beni quelle aventi ad oggetto denaro/crediti in denaro.

Ai fini Irpef/Ires si ritiene che per determinare il trattamento del costo sostenuto dall’impresa/datore di lavoro per l’acquisto di tali buoni da cedere gratuitamente ai clienti/dipendenti debba essere applicato quanto sopra illustrato con riferimento ai costi sostenuti per i beni non oggetto dell’attività (rispettivamente paragrafo 1.1.1 per i clienti e 2.1.1 per i dipendenti).

7 Riepilogo

| Ambito di applicazione | Imposte sui redditi (Irpef/Ires) | IVA | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| | | Detrazione IVA a credito sull'acquisto | Imponibilità cessione gratuita |
| Imprese – Regali a clienti e fornitori. E' spesa di rappresentanza | | | |
| 1. beni acquisiti esternamente (non di produzione o commercializzazione propria) | | | |
| Valore unitario (Iva esclusa) fino a 50,00 € | Deducibili | Detraibile ¹⁾ | Fuori campo Iva ²⁾ |
| Valore unitario (Iva inclusa) oltre 50,00 € | Deducibili nei limiti ⁴⁾ | Indetraibile ¹⁾ | |
| 2. beni di produzione o commercializzazione propria | | | |
| Valore unitario (Iva esclusa) fino a 50,00 € | Deducibili | Detraibile a meno che non la si consideri spesa di rappresentanza | Imponibile (il cedente può comunque decidere di non esercitare la rivalsa ³⁾) a meno che si |
| | Deducibili nei limiti ⁴⁾ | | |

31 Circolare 21/E del 2011

32 Ex art. 2, comma 3, lett. a), DPR 633/72

| | | | |
|---|--|---|---|
| Valore unitario (Iva inclusa) oltre 50,00 € | | nel qual caso detraibile solo se bene con valore fino a 50,00 € ¹⁾ , o indetraibile a scelta | sia scelto di non/non si sia potuto (spesa di rappresentanza con bene di valore unitario superiore a 50,00€) detrarre l'Iva sull'acquisto ²⁾ |
|---|--|---|---|

| | | Imposte sui redditi (Irpef/Ires) | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|
| | | | | |
| | Deducibile entro il massimale dell'1% dei compensi incassati nel periodo d'imposta | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 4) Per la deducibilità delle spese di rappresentanza valgono i seguenti limiti rispetto ai ricavi della gestione caratteristica (fatturato): 1,3% fino a 10 milioni di euro, 0,5% da 10 a 50 milioni di euro, 0,1% oltre 50 milioni di euro.
- 5) Nel caso le liberalità annue in natura per ciascun lavoratore superino l'importo di 258,23 €, l'intero importo della liberalità è sottoposto a tassazione in capo al lavoratore percettore.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Handwritten signatures of Peter Winkler and Gianfrancesco Sandrini in black ink.